



**COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CIt
DEL 7 AGOSTO 2015**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

5/6

C O P P A I T A L I A L E G A P R O 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Si ritiene opportuno riportare il testo del Com. Uff. n. 74/A della F.I.G.C. pubblicato in data 30 Luglio 2015 (Com. Uff.60/L del 31.7.2015):

“”

Comunicato Ufficiale n.74/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA PRIMA GIORNATA DELLA FASE ELIMINATORIA DI COPPA ITALIA LEGA PRO 2015/2016

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Italiana Calcio Professionistico che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare della prima giornata della fase eliminatoria di Coppa Italia Lega Pro 2015/2016;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alle gare.
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 36bis, comma 7, C.G.S.. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Pubblicato in Firenze il 7 Agosto 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso Miele